



COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO

PER L'USO

E

LA GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 22.12.2014
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 07.06.2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e finalità

Art. 3 Individuazione degli impianti sportivi comunali *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

Art. 4BIS Distinzione degli impianti sportivi comunali *(istituito con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 5 Quadro delle competenze *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 Concessione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Art. 7 Modalità e criteri di concessione in uso

Art. 8 Modalità di utilizzo

Art. 9 Rinuncia

Art. 10 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Art. 11 Destinazione d'uso degli impianti sportivi

TITOLO III – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12 Disposizioni per l'assegnazione delle gestioni *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 13 Affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi comunali *(abrogato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 14 Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 15 Corrispettivi di gestione e canoni annui *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 16 Assegnazione spazi degli impianti in gestione *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 17 Responsabilità verso terzi

Art. 18 Durata delle gestioni *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 19 Ammodernamento e costruzione di impianti sportivi *(abrogato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 20 Sfruttamento pubblicitario e subconcessione

Art. 21 Revoca delle concessioni di gestione

Art. 22 Funzioni di controllo

TITOLO IV - TARIFFE

Art. 23 Determinazione tariffe *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Art. 24 Modalità di pagamento

Art. 25 Concessione a titolo gratuito

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Codice Europeo di Etica Sportiva

Art. 27 Eventi di protezione civile

Art. 28 Rinvii

Art. 29 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività sportive e/o motorie, aventi in comune i servizi di supporto e accessori, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti;
- per servizi di supporto, gli ambienti direttamente funzionali alle attività motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;
- per spazi o servizi accessori, gli spazi o servizi non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili (es. solarium, bar, sauna etc.....);
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per attrezzature, i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero ed aerobica in genere, le macchine e le attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare, le macchine e le attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare ed ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria;
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione dell'impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per corrispettivo, l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere al concessionario o al gestore degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
- per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti

Articolo 2 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti scolastici, etc.....) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volto a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.

Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona, lo sviluppo della vita di relazione, l'integrazione sociale e la leale competitività.

Il Comune, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 3, comma 2, della L. R. n. 5 del 02.04.2012.

Articolo 3 **Individuazione degli impianti sportivi comunali** *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

a) grandi impianti

Palazzetto dello Sport "S.Allende"- stadio comunale "Mancini"- piscina "Dini Salvalai"- campo di tiro a volo "A.Iacucci" - pista d'atletica "A.Zengarini"- campo baseball Trave - Centro Tennis Trave

b) campi sportivi di 1^a fascia

Cuccurano - Caminate - "V.Del Curto" - Bellocchi - Centinarola - Gimarra - S.Orso ("Montesi") - Pisacane - S.Arcangelo

c) campi sportivi di 2^a fascia

"Magellano"- Frusaglia - Fenile - "N.D'Errico", "L.Eusebi" (calcio a 8) - AFAC

d) aree sportive all'aperto

Circuito ciclistico "E.Marconi" - Centro Sportivo e Sociale "Giancarlo Santinelli" - "Dini Salvalai" (tennis)- piscina "F.Ricci"- Tre Ponti

e) palestre

"Leonardi"- "Dini Salvalai"- "Zattoni"- "Biagioni"- "Venturini" - Metaurilia(pugilato)

f) palestre scolastiche

Bellocchi- S.Orso- Padalino- Nuti - Gandiglio- Decio Raggi

g) piste polivalenti

Lido - "Cimmino-Piccinetti" (Sassonia) - Torrette - San Lazzaro

Gli impianti sportivi realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno integrati nel sopra esposto elenco.

L'ordine di priorità delle attività sportive che possono essere svolte nei singoli impianti è il seguente:

nei grandi impianti

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività per soggetti diversamente abili
- d) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nei campi sportivi di 1^a fascia

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nei campi sportivi di 2^a fascia

- a) svolgimento di attività giovanile occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- c) svolgimento di attività agonistica

nelle aree sportive all'aperto quali la piscina "Felice Ricci"

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nelle aree sportive all'aperto quali Centro "G.Santinelli" - Tre Ponti - Serrata - San Lazzaro (tennis)

- a) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività agonistica
nelle palestre quali “Leonardi”-”Dini Salvalai” - ”Zattoni”- “Biagioni”
- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
nelle palestre quali “Venturini” - Metaurilia
- a) svolgimento di attività giovanile
- b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
nelle palestre scolastiche
- a) svolgimento di attività giovanile
- b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
nelle piste polivalenti
- a) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- b) svolgimento di attività giovanile

Articolo 4 **Classificazione delle attività sportive**

Le attività che vengono svolte negli impianti sportivi comunali sono classificate nel seguente modo:

- a) attività agonistica, nella quale rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;
- b) attività giovanile, nella quale rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;
- c) attività per soggetti diversamente abili, nella quale rientrano quelle attività sportive rivolte alle persone diversamente abili la cui pratica è considerata un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica;
- d) attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, nella quale rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati;
- e) sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore di persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e della condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui;
- f) attività sportiva istituzionale, è lo scopo ideale dell'associazione; esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale.

Articolo 4BIS **Distinzione degli impianti sportivi comunali** *(istituito con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Le strutture sportive comunali vengono suddivise dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo e previa istruttoria della U.O. Sport, in: A) impianti sportivi con rilevanza economica B) impianti sportivi privi di rilevanza economica.

A) Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore, in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive multidisciplinari ed in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria.

B) Gli impianti sportivi senza rilevanza economica non possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore in quanto impianti periferici con caratteristiche

strutturali di base e dimensioni limitate privi di qualsiasi altro servizio di natura accessoria ed idonei unicamente alla pratica sportiva giovanile, dilettantistica ed amatoriale.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) è facoltà della Giunta Comunale di adottare apposito atto deliberativo con cui determinare in via prioritaria la funzione sociale di taluni impianti in termini di promozione dell'attività sportiva in favore della collettività, stabilendo elementi quali specifiche modalità di utilizzo degli spazi disponibili e piani tariffari al di sotto dei valori di mercato per l'associazionismo e per la cittadinanza, in particolare per le cosiddette "fasce deboli", ai quali il gestore dovrà attenersi. In tal caso la gestione risulterà "non a rilevanza economica".

Articolo 5

Quadro delle competenze

(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Dirigenti.

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;.

Spetta alla Giunta Comunale:

I - individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;

II - definire i criteri oggettivi per la ripartizione dei corrispettivi annui da erogare, se previsti, in favore del gestore di ogni singolo impianto;

III - determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti ed i canoni per le gestioni.

Spetta ai Dirigenti:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6

Concessione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione medesima.

Articolo 7

Modalità e criteri di concessione in uso

Il Comune concede l'uso degli impianti sportivi, ripartendo il monte ore disponibile in ciascun impianto in maniera proporzionale, sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:

- *ordine di priorità per tipologia d'utenza*

- a) scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Fano;
- b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Fano ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;
- c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
- d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;
- e) soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

- *ordine di priorità per attività*

per attività agonistica - livello dei campionati federali

per attività giovanile - numero di tesserati (elenco nominativo con relativi numeri di tessera)

per attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale - entità quote di iscrizione e/o di partecipazione

Nella ripartizione oraria di ogni singolo impianto, vanno considerate le eventuali assegnazioni concesse all'utente richiedente anche nelle altre strutture comunali.

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente ad una stagione sportiva ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

Le istanze di concessione in uso degli impianti sportivi dovranno essere presentate utilizzando l'allegato modulo "A" e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine del 15 luglio per la stagione sportiva successiva.

Le istanze di concessione pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Le istanze di concessione in uso per le attività di breve durata, devono essere inoltrate, al gestore o al competente Dirigente di Settore per gli impianti non concessi in gestione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle medesime.

In caso di istanze di concessione superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità degli sport praticati, il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione oraria per ciascuna tipologia di sport.

La concessione in uso delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale sia di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno la precedenza di norma sugli allenamenti.

Sulla base dei criteri di cui al primo comma e di eventuali criteri deliberati con atto di Giunta, il competente Dirigente di Settore per gli impianti non concessi in gestione redige un piano di utilizzo annuale, in base alla disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le autorizzazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente, ferma restando la possibilità di rinuncia degli spazi come contemplato al successivo articolo 10.

Articolo 8 Modalità di utilizzo

Ricevuta l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività, l'assegnatario è tenuto a consegnare al gestore, o all'Ufficio Sport nel caso di impianti non concessi in gestione, l'allegato modulo "B", debitamente sottoscritto, in base al quale si impegna:

- a) a salvaguardare il patrimonio comunale;
- b) a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- c) a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- d) a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- e) ad utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso;
- f) a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
- g) a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- h) a segnalare tempestivamente al gestore ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente

che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;

i) a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;

l) (solo per impianti natatori) a garantire la sicurezza dei propri utenti attraverso la presenza a bordo vasca di un assistente bagnante abilitato a fornire il primo soccorso ed abilitato BLSD.

Per gli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Sport il referente al quale è conferita la diretta responsabilità, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il comportamento degli utenti e l'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati una volta terminata l'attività

Articolo 9 Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

La rinuncia potrà essere esercitata nel rispetto del tetto massimo del 5% degli spazi complessivamente assegnati, al netto delle chiusure per le festività e/o per lavori e/o per cause indipendenti dalla volontà dell'assegnatario.

In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Articolo 10 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

L'Ufficio Sport può temporaneamente sospendere le autorizzazioni, avvisando i soggetti interessati, ove possibile con almeno sette giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per interventi di natura tecnica e quando individua situazioni che pregiudichino l'agibilità degli impianti.

Le autorizzazioni vengono revocate:

a) per il mancato rispetto delle modalità di utilizzo di cui al precedente art. 8;

b) per il mancato pagamento delle tariffe nei termini di cui al successivo art.23, con conseguente divieto di utilizzare qualsiasi altro impianto comunale sino alla regolarizzazione della situazione debitoria;

c) per la mancata ottemperanza degli obblighi assunti rispetto al comportamento degli utenti ed all'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati negli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali;

d) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

e) per motivi di interesse pubblico.

In caso di sospensione o revoca, nessun tipo di indennizzo o rivalsa è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

Articolo 11 Destinazione d'uso degli impianti sportivi

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato od opportunamente attrezzato.

L'Amministrazione Comunale garantirà comunque la fruibilità degli impianti sportivi comunali anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive, previa acquisizione da parte dei soggetti organizzatori di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative regolanti la materia.

Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

In ogni caso le manifestazioni e le attività sportive hanno la priorità rispetto a quelle non sportive.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 12

Disposizioni per l'assegnazione delle gestioni

(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Fatta salva la gestione diretta, il Comune gestisce i propri impianti sportivi di norma in forma indiretta mediante affidamento della gestione a terzi con procedure di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle normative vigenti.

L'uso degli impianti sportivi, improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, deve essere garantito anche alle società ed associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell'affidamento.

A termini di quanto previsto dal Codice degli Appalti n.50/2016 e s.m.i.:

a) la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica deve essere qualificata come “concessione di servizi” e va affidata secondo le modalità dell'art.164 del Codice. Questa gestione risulta essere remunerativa ed in grado di produrre reddito.

Tale concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto della convenzione, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

b) la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica deve essere qualificata come “appalto di servizi” e conduce ad un inquadramento giuridico che prevede un servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Tale appalto di servizi va affidato secondo le specifiche disposizioni di cui agli artt.140,143 e 144 del Codice, previa procedura negoziata attivata da un'indagine di mercato che il Comune espletterà pubblicando un avviso di manifestazione di interesse sul proprio sito internet per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

Le procedure di affidamento delle gestioni prive di rilevanza economica sono riservate ai soggetti che presentano idonei requisiti, in particolare, ai sensi dell'art. 16 reg. att. della L.R. 5/2012:

- rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- esperienza nella gestione degli impianti sportivi pubblici;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- livello di attività svolta;
- attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Il Comune può individuare ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all'economicità di gestione ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni in favore di soggetti diversamente abili e di giovani le cui famiglie versano in condizioni economiche particolarmente precarie. Il totale dei valori assegnati per tali ulteriori elementi di valutazione non potrà superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati.

In ogni caso ai requisiti di partecipazione ed agli elementi di valutazione saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro ed adeguatamente pubblicizzati nel bando, in sede di gara.

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della L.376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Fra l'Amministrazione Comunale e il gestore va sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema C) allegato al presente regolamento che, in ogni caso, potrà essere adattato alle specificità di ogni singolo affidamento.

E' concessa ad ogni singolo soggetto avente titolo l'affidamento in gestione di un solo impianto sportivo comunale in ognuna delle categorie individuate dal punto a) al punto g) del precedente art.3. L'eventuale affidamento in gestione di ulteriori impianti sportivi potrà essere concesso solo nel caso in cui le procedure di gara ad evidenza pubblica non individuassero aggiudicatari alternativi, fermo restando il limite massimo complessivo **di n.3 impianti** affidati in gestione per ogni singolo soggetto avente titolo.

Articolo 13

Affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi comunali

(abrogato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Articolo 14

Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia) e le spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e **di quelli ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.**

Articolo 15

Corrispettivi di gestione e canoni annui

(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Per le gestioni degli impianti sportivi con rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore.

Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio e del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

I corrispettivi annui verranno corrisposti in due rate semestrali.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport si riserva la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

I gestori dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di giugno, un canone annuo a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. Gli importi dei canoni sono determinati e/o modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 16 **Assegnazione spazi degli impianti in gestione** *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Gli spazi degli impianti concessi in gestione sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito nei precedenti artt. 3, 5 e 8.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, **dal 25% e sino al 75%** del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima **del 75%**, così come la percentuale minima potrà essere inferiore **al 25%** qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale per ogni stagione sportiva potrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione, o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Negli impianti ove sia strutturalmente possibile, il gestore può adibire uno o più spazi per lo sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione, dietro formale autorizzazione dell'Ufficio Sport e sempre che non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza.

Articolo 17

Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Articolo 18

Durata della gestione

(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Le gestioni di tutti gli impianti sportivi comunali, siano essi con o senza rilevanza economica, hanno la durata di anni 3 (tre).

Tale durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente e previa espressa previsione indicata nel bando di gara per l'affidamento, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'amministrazione comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di valorizzazione di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare.

Articolo 19

Ammodernamento e costruzione di impianti sportivi

(abrogato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Articolo 20

Sfruttamento pubblicitario e subconcessione

Il gestore è autorizzato ad installare materiale promopubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente.

I materiali promopubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

E' fatto divieto al gestore di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e/o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa.

E' data facoltà al gestore di sub concedere, per un periodo massimo pari alla durata dell'affidamento in gestione, alcuni servizi/esercizi connessi all'attività sportiva, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Articolo 21

Revoca delle concessioni di gestione

Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:

- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- b) reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
- c) applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- d) mancato rispetto del modalità di assegnazione degli spazi;
- e) reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- f) mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura;
- g) mancata ed ingiustificata effettuazione delle opere di miglioria di cui al precedente articolo 18 nei tempi e nei modi previsti nel provvedimento di rinnovo della convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

Articolo 22

Funzioni di controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse.

TITOLO IV

TARIFFE

Articolo 23

Determinazione tariffe

(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

Le tariffe **per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore**, in tutti gli impianti sportivi comunali concessi in uso o in gestione, sono determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe vengono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive di cui al precedente articolo 5, al livello dei singoli impianti, al costo di gestione dei medesimi, alle tipologie di utilizzo da parte degli utenti ed all'intento di favorire particolarmente l'accesso ai giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 24 **Modalità di pagamento**

Al fine di prevenire comportamenti scorretti o non improntati alla massima serietà da parte dell'utenza rispetto agli obblighi assunti, il pagamento dell'importo totale dovuto dovrà avvenire nei seguenti termini:

35% da corrispondere entro un mese dall'inizio dell'attività

45% da corrispondere a metà del periodo concesso

20% da corrispondere almeno un mese prima del termine dell'attività

Le tariffe riferite alle attività occasionali ed alle manifestazioni di breve durata, dovranno essere corrisposte anticipatamente in unica soluzione.

L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito per le attività rivolte a soggetti diversamente abili che non prevedano quote d'iscrizione ed alle scuole dell'obbligo cittadine che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e compatibilmente con le attività già programmate, per lo svolgimento di attività sportive didattiche e propedeutiche.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali potranno riscuotere quanto dovuto dai fruitori, oltre che nei termini sopra descritti, anche mensilmente.

I gestori sono tassativamente tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 25 **Concessione a titolo gratuito**

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, previo apposito atto deliberativo di Giunta, l'utilizzo degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale;
- b) manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine della Città e delle sue peculiarità;
- c) manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche;

Non è concedibile l'utilizzo gratuito per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incasso da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 **Codice Europeo di Etica Sportiva**

Il Comune di Fano aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992, condividendone i principi ispiratori e impegnandosi a divulgarne i valori. Qualora venissero ripetutamente accertati nell'operato delle associazioni nonché dell'utenza in generale comportamenti e/o azioni in palese

contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare l'atto di concessione della gestione e/o di concessione in uso dell'impianto.

Articolo 27 **Eventi di protezione civile**

In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 28 **Rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- alla legge Regione Marche n. 5 del 02.04.2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”;
- al regolamento di attuazione della L. R. 5/2012, approvato con DGR n. 422 del 25.03.2013;
- alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla legge n. 91/1981 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alla L. 517/1977 e 23/1996 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 **Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme** *(modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo rispetto alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Le convenzioni tra il Comune ed i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse, alle condizioni ivi previste.

Parte cancellata evidenziata in grassetto

Le convenzioni delle gestioni in essere aventi scadenza indeterminata restano valide sino al compimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica che l'Ufficio Sport espletterà sulla base di quanto disposto all'art.13 del presente Regolamento ad eccezione:

- della convenzione n.37 di Reg. del 27.05.2010 (Area sportiva Tre Ponti) la cui scadenza è stabilita nel 30.06.2023;
- della convenzione n.8 di Reg. del 01.04.2008 (Centro “G.Santinelli”) la cui scadenza è stabilita nel 30.06.2020;
- della convenzione n.109 di Reg. del 02.12.2011 (campo Caminate), la cui scadenza è stabilita nel 30.06.2020.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti precedenti, incompatibili con quanto in esso previsto.

MODULO "A"

OGGETTO: Richiesta di utilizzo di impianto sportivo comunale.

Il sottoscritto nato a

il residente a via

C.F./P.I.....

in qualità di legale rappresentante del

a nome e per conto del

appartenente alla seguente tipologia d'utenza (barrare la casella):

scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, associazioni di tipo sociale e/o culturale aventi sede nel Comune di Fano;

enti di promozione sportiva, associazioni sportive, associazioni di tipo sociale e/o culturale non aventi sede nel Comune di Fano ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;

aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;

soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

con sede in via C.F.....

P.I..... Tel..... Fax..... e.mail.....

c h i e d e

di poter utilizzare l'impianto sportivo comunale.....

nei giorni dalle ore alle ore

..... dalle ore alle ore

..... dalle ore alle ore

per il periodo dal al

per lo svolgimento della seguente attività sportiva (barrare la casella):

attività agonistica riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;

attività giovanile;

attività per soggetti diversamente abili;

attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale,

per lo svolgimento della seguente attività sportiva

per lo svolgimento della seguente attività non sportiva

In caso di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale specificare se:

l'attività è svolta a titolo gratuito;

è prevista la corresponsione da parte di ogni utente di una quota di iscrizione e/o di partecipazione di € ogni

In merito al pagamento della tariffa d'uso, si chiede il rilascio di:

fattura

ricevuta

luogo, data.....

FIRMA

.....

MODELLO “B”

OGGETTO: atto d'impegno.

Il sottoscritto nato a
il residente a via
C.F./P.I.....

in qualità di legale rappresentante del

a nome e per conto del

Tel.....Fax.....

email

Con riferimento all'utilizzo dell'impianto sportivo comunale.....

dal.....al.....per lo svolgimento dell'attività.....

SI IMPEGNA ED OBBLIGA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO COMUNE DI FANO

- a salvaguardare il patrimonio comunale;
- a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- ad utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso;
- a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
- a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
- a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati.
- a corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento;

luogo, data.....

FIRMA

.....

SCHEMA "C" (modificato con D.C.C. n. 87 del 07.06.2018)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E PER
LA GESTIONE DEL

L'anno duemila.....(20..) questo giorno del mese di, nella Residenza Municipale.

Premesso che con provvedimento del Dirigente di Settore n..... del, esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di concedere a, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n....., esecutiva, la gestione del, alle condizioni in seguito indicate;
Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato ail, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig., nato a ile residente in, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del, con sede in, via, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano concede a la gestione del per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dal..... .

La gestione comprende l'uso di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche esterne, della struttura.

La durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

Per le gestioni degli impianti sportivi con rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore.

Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio e del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

I corrispettivi annui verranno corrisposti in due rate semestrali.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il mese di giugno, un canone annuo a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. L'importo del canone è determinato e/o modificabile dalla Giunta Comunale.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 3,5 e 8 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, **dal 25% e sino al 75%** del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino,pomeriggio,sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima **del 75%**, così come la percentuale minima potrà essere inferiore **al 25%** qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe d'uso dell'impianto **per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore**, sono determinate ed aggiornabili dall'Amministrazione Comunale.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali sono tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito l'impianto concesso in gestione, ferme restando le disposizioni di cui all'art.24 del regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di € a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora il concessionario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di concessione.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 10 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N°.....
Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI FANO

F.to

IL CONCESSIONARIO

F.to